

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

del 27 agosto 2019



Addì 27 del mese di Agosto dell'anno 2019, alle ore 16.00, presso la sede della Società "Farmacia Terni – S.r.l. unipersonale" sita in Vico Politema n. 3 - Terni, si sono riunite le delegazioni di parte aziendale e di parte sindacale così composte:

- per la Società:
 - Dr. Federico Ricci, Amministratore Unico della Società
 - Dr. Nicola Nulli Pero, Dirigente della Società
 - Sig. Franco Cardinali, Responsabile Ufficio Personale
- per le OO.SS:
 - Lucia Rossi e Ambra Sbordoni, per FILCAMS-CGIL
 - Valerio Natili, Sergio Sabatini e Luisella Paci, per FISASCAT-CISL
 - Massimiliano Ferrante e Maurizio Paoletti, per UILTUCS-UIL

Premesso che

- con delibera del Consiglio Comunale di Terni n. 174 del 05/06/2019, l'Amministrazione Comunale ha trasformato la propria società "Farmacia Terni – S.r.l." in società *in house*;
- con successiva n. 203 del 24/06/2019 il Consiglio Comunale ha ricapitalizzato la Società ed ha approvato il Piano Industriale di risanamento relativo alle annualità 2020-2022;
- le sfide generate dalle suddette decisioni, per il recupero della produttività economica e di servizio delle farmacie comunali di Terni e le necessità organizzative da esse derivanti costringono le Parti a riconoscere il permanere di una situazione di carattere eccezionale, in particolare nei segmenti di attività dei servizi sanitari e, in particolare, di quelli a rilevanza commerciale, che richiede una trasformazione del *business* aziendale e incide altresì direttamente sulla dinamica occupazionale dell'Azienda;
- tale situazione, pertanto, richiede una forte motivazione dell'intera organizzazione, sia di sede che di campo, al cambiamento che l'Azienda sta attraversando e sollecita la Società a cogliere nuove opportunità, in aggiunta a quelle fornite dal tradizionale assetto del servizio farmaceutico;
- l'Azienda infatti, prevede nel periodo 2020-2022 un importante incremento degli sforzi operativi con l'obiettivo di espandere l'attività, in particolare nell'area dei servizi con caratterizzazione sociale e, segnatamente, di quelli relativi alla "Farmacia dei servizi" prevista dall'art. 11 della Legge n. 69/2009, dal D.Lgs n. 153/2009 e dai D.M. del Ministero della Salute del 16/12/2010 e 08/07/2011;
- la predetta espansione, per la natura dei prodotti e servizi offerti dalle farmacie e per la particolarità del mercato cui essi sono rivolti, ha molteplici caratterizzazioni e, allo stato, ancora in continua evoluzione, essendo tra l'altro legata alle diverse esigenze dei cittadini – quali la variabilità dei flussi di utenza nelle farmacie in connessione alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari (urgenza, liste di attesa) – che generano accessi alle farmacie e carichi di lavoro talvolta poco prevedibili e programmabili;
- taluni fattori fondamentali – quali la carenza sul mercato del lavoro di personale farmacista, le maggiori aperture orarie delle farmacie, le dimensioni attuali dell'organizzazione aziendale - non permettono tuttavia di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale, se non attraverso il ricorso a tipologie contrattuali che sappiano ragionevolmente coniugare, nel triennio di validità del Piano Industriale, stabilità (contratti di lavoro a tempo indeterminato) con flessibilità (contratti di lavoro a tempo determinato);
- alla luce della situazione descritta, le Parti, pur riconoscendo che l'area dei servizi tradizionali della farmacia continua a costituire le fondamenta del *business* dell'Azienda, si danno atto dell'importanza di continuare ad esplorare nuove opportunità di mercato che permettano di espandere l'attività di servizio al cittadino in una logica di innovazione e di miglioramento della competitività;
- pertanto, al fine di realizzare maggiore occupazione mediante un incremento ponderato dei rapporti a tempo indeterminato e di continuare a supportare adeguatamente l'Azienda nell'attuale fase di avvio e sviluppo del nuovo Piano Industriale, le Parti convengono di voler proseguire nella ricerca degli istituti aziendali e contrattuali più idonei alle esigenze di flessibilità dell'Azienda, compatibilmente con quanto previsto dal CCNL e dalla legislazione vigente;
- quanto sopra è reso possibile grazie anche al consolidato sistema di relazioni industriali esistente in Azienda, improntato da sempre al dialogo aperto e costruttivo, nonché alla ricerca di soluzioni condivise;

- le Parti intendono sottoscrivere la presente intesa con la quale, accanto agli impegni assunti per l'indizione dei pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato, è necessario disciplinare la materia dei contratti a termine, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo previste dal Piano Industriale 2020-2022 e alla buona occupazione attraverso lo strumento della contrattazione di secondo livello;



Considerata la necessità

- di garantire il consolidamento e lo sviluppo dei servizi di farmacia nell'ottica delle nuove attività relative alla "Farmacia dei servizi" previste dall'art. 11 della Legge n. 69/2009, dal D.Lgs n. 153/2009 e dai D.M. del Ministero della Salute del 16/12/2010 e 08/07/2011;
- di garantire la partecipazione di "FarmaciaTerni - S.r.l." ai programmi sanitari della Regione Umbria previsti, per l'area delle farmacie, dalle delibere di G.R. n. 705 del 27/06/2016 e n. 254 del 19/03/2018;
- di garantire il recupero di produttività economica e di servizio in attuazione del Piano industriale relativo a "FarmaciaTerni - S.r.l." per il triennio 2020 - 2022, approvato dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 203 del 24/06/19;
- di realizzare maggiore efficienza ed incremento di competitività, nonché di garantire di adeguati livelli qualitativi/quantitativi di occupazione, quali condizioni imprescindibili per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato e di servizi in favore della collettività locale;
- di rimuovere, in particolare, le criticità gestionali ed economiche derivanti
 - a) dall'incremento dei carichi di lavoro stagionali di cui all'art. 9, comma 4, del C.C.N.L. relativi ai flussi di utenza nei periodi ottobre-febbraio (stagionalità derivante da patologie invernali) e marzo-maggio (stagionalità derivante da patologie allergiche);
 - b) dalle criticità organizzative durante il periodo delle ferie annuali del personale (aprile-novembre);
 - c) dal pensionamento del personale amministrativo e di talune figure professionali operanti nelle farmacie;
 - d) dal maggior costo del personale somministrato;
- di non disperdere, infine, l'investimento realizzato nel corso dell'ultimo triennio in termini di competenze e capacità operative del personale a tempo determinato che ha raggiunto i limiti di legge, le cui professionalità assumono rilievo nella realizzazione delle attività in corso e nei programmi di recupero della efficienza e produttività aziendale;

Tutti ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo;
- b) di dare atto delle prospettive produttive ed occupazionali derivanti dalla trasformazione di "FarmaciaTerni" in società *in house* approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 174 del 05/06/19, dal Piano Industriale approvato dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 203 del 24/06/19 e dal Contratto di servizio in vigore;
- c) di stabilire
 1. che, allo specifico fine di promuovere e realizzare l'obiettivo della maggiore occupazione, anche in termini di qualità della stessa, attraverso le opportune iniziative formative, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, la Società si impegna ad incrementare il numero dei dipendenti in forza con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con gradualità secondo il Piano Industriale avente valenza triennale 2020 - 2022, mediante pubblici concorsi per titoli ed esami ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016 e della normativa sul servizio farmaceutico. L'Azienda, in fase di prima applicazione del presente Verbale di Accordo, procederà entro il mese di settembre 2019 all'indizione di pubblici concorsi per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di

- n. 2 posti di "Direttore di farmacia",
- n. 4 posti di "Farmacista collaboratore",

prevedendo nei bandi la facoltà di utilizzo delle graduatorie per la copertura di ulteriori posti d'organico vacanti entro il biennio di validità delle graduatorie medesime;



2. che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 1, 2 lett. c) e 2bis, D.L. 138/2011, al fine di perseguire una maggiore occupazione e di fronteggiare le sfide derivanti dall'avvicinarsi del nuovo modello di cui alle citate deliberazioni consiliari, la Società "FarmaciaTerni - S.r.l." è autorizzata - in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 - ad aumentare il limite percentuale di assunzioni a tempo determinato fino al massimo del 40% (rapporti di lavoro dipendente e somministrati) a decorrere dalla data del presente Accordo e fino al 31/12/2021;
3. che rimangono ferme le maggiori percentuali assunzionali previste dall'Accordo aziendale 03/05/2018 (sostituzioni, nuove attività, ecc.);
4. che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato potranno essere stipulati, prorogati e/o rinnovati fino ad un massimo di 72 mesi e per massimo 6 proroghe e/o rinnovi, senza l'applicazione della causale e senza necessità che ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, al fine di recuperare, nel corso del triennio di validità del Piano Industriale della Società, le professionalità, le competenze e le capacità operative del personale a tempo determinato che ha superato gli attuali limiti di legge.
Pertanto, la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale potrà avere una durata fino al massimo di 72 mesi complessivi, periodo che deve intendersi comprensivo di tutti i rapporti di lavoro effettuati alle dipendenze dell'Azienda ed in somministrazione lavoro;
5. che, in particolare, la disciplina di cui al presente Verbale di Accordo si applica alle assunzioni, proroghe e rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi quelli del personale con cui sia in corso un rapporto di lavoro a termine al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e/o con cui siano intercorsi uno o più rapporti a tempo determinato che si siano conclusi anche prima dell'entrata in vigore del presente accordo indipendentemente dalla disciplina applicata a tali precedenti rapporti.
6. che gli Istituti disciplinati dal presente Verbale di Accordo sono da intendersi introdotti in via sperimentale e temporanea a decorrere dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021 con l'impegno delle Parti di incontrarsi nuovamente almeno tre mesi prima della scadenza per trattare una eventuale proroga di un anno.

Letto, confermato e sottoscritto in data 27 agosto 2019, come segue:

Per FarmaciaTerni - S.r.l. unipersonale

Per le OO.SS.

.....
.....
.....

Filcaens CGIL Feder Fen-
.....
.....
.....
.....
.....
.....